

PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI:
REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE B CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE,
APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI SOCIETARI

1. La tipologia dei reati societari (art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 *ter* del Decreto.

Occorre preliminarmente precisare che i riferimenti e le considerazioni svolte nel presente documento riguardo al "bilancio" o alle "comunicazioni sociali" devono evidentemente considerarsi estesi al "bilancio consolidato di gruppo" ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge a carico dei gruppi societari.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c. – art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate)

Si tratta di reato la cui condotta tipica si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero tramite l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, idonei concretamente ad indurre in errore i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.

Occorre precisare che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- con l'introduzione dell'art. 2621 bis c.c. ad opera della L. 27 maggio

PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI:
REATI SOCIETARI

2015, n. 69, la responsabilità (più attenuata, da cento a duecento quote) si ha anche nel caso in cui i fatti (informazioni false o omissione di fatti) che alterano la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;

- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".

Analogamente, l'art. 2622 c.c. (nel testo riscritto dalla L. n. 69 del 27 maggio 2015) punisce la medesima condotta di cui all'art. 2621 c.c. ove la condotta sia stata posta in essere in società che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati in Italia e/o in un Paese dell'UE.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei presupposti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- per aversi delitto, deve verificarsi un danno patrimoniale concreto ai destinatari del prospetto altrimenti si ha solo una contravvenzione, che costituisce pur sempre reato;

PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI:
REATI SOCIETARI

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto (dolo generico);
- la condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

Falsità nelle relazioni e comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Costituisce aggravante l'aver anche cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio); tuttavia i componenti degli organi di amministrazione o di controllo di Se.Gi. S.p.a. ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI:
REATI SOCIETARI

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale reato è commesso se, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, si prevede una restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. I soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta penalmente rilevante è quella che consiste nel ripartire utili o acconti sugli stessi non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si noti che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio rappresentano ipotesi legali di estinzione del reato.

Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali ovvero appartenenti alla società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

I soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori;

PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI:
REATI SOCIETARI

trattasi, pertanto, di fattispecie di reato “proprio”.

Operazioni in pregiudizio di creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che cagionino un danno patrimoniale a questi (cd. “reato di evento”).

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)

La condotta di reato si realizza attraverso la formazione/aumento del capitale sociale mediante l’attribuzione di azioni e/o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale ovvero mediante la reciproca sottoscrizione di azioni e/o quote o con la sopravvalutazione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti ovvero del patrimonio della società in caso di fusione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci da parte dei liquidatori prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, e sempre che sia effettivamente scaturito un danno patrimoniale ai creditori.

Anche in questo caso, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi sono i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI:
REATI SOCIETARI

La condotta si realizza se uno degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori o anche un qualsiasi altro soggetto sottoposto alla direzione di uno dei precedenti, dietro promessa o ricezione di danaro o altra utilità per sé o per terzi, omettano l'adozione di un atto relativo al proprio ufficio o alla propria funzione, contravvenendo all'obbligo di fedeltà nei riguardi della società. Pene raddoppiate sono previste per le società quotate nei mercati regolamentati nazionali o dell'unione europea. Ad essere punito è altresì il soggetto che promette o abbia promesso danaro od altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori o anche un qualsiasi altro soggetto sottoposto alla direzione di uno dei precedenti al fine di fargli omettere un atto relativo al loro ufficio o di contravvenire all'obbligo di fedeltà.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato consiste nel determinare, con atti simulati o con frode, una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Trattasi di reato "comune" in quanto può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, ovvero idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI:
REATI SOCIETARI

- per notizia deve intendersi un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo;
- la notizia deve essere considerata falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- per altri artifici si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi.

Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi in concreto di una variazione artificiosa dei prezzi.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte (come la CONSOB, la Banca d'Italia, l'ISVAP):

- attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le tipologie i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI:
REATI SOCIETARI

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Tenuto conto del modello societario e adottato dalla SE.GI. S.p.a. sono state individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	ATTIVITÀ	FUNZIONI A RISCHIO
AMMINISTRATIVA	CONTROLLO AMMINISTRATIVO	<ul style="list-style-type: none"> - politiche di bilancio - strategie aziendali - vicende modificative dell'assetto societario - acquisto partecipazioni in altre società
	GESTIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione contratti, lettere d'incarico (per fornitori, consulenze esterne, clienti, etc.) - Predisposizione operazioni societarie - Recupero Crediti

PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI:
REATI SOCIETARI

	<p>GESTIONE FINANZIARIA</p>	<ul style="list-style-type: none">- Relazioni enti di credito- Gestione risorse finanziarie- Gestione flussi in entrata ed in uscita- Operazioni finanziamento- Ricerca e sviluppo finanziamenti pubblici agevolazioni e contributi- Reperimento e gestione di erogazioni pubbliche- Investimenti ambientali, produzione, ricerca e innovazione tecnologica- Tenuta di cassa- Contabilità- Incassi e tenuta cassa- Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali- Gestione beni societari
--	-----------------------------	--

PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI:
REATI SOCIETARI

<p>COMMERCIALE</p>	<p>CONTROLLO OPERATIVO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle attività di tesoreria - Gestione amministrativa contratti attivi - Gestione amministrativa contratti passivi - Budgetting e reporting - Reporting con la società di revisione - Reporting ad Autorità di vigilanza - Selezione e gestione delle risorse - Gestione delle attività di segreteria - Gestione della comunicazione aziendale e delle attività promozionali - Operazioni societarie che incidono sulla integrità del capitale sociale - Informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa - Ufficio Gare: redazione documenti attestanti requisiti per partecipazione a gare o
--------------------	--------------------------------	--

PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI:
REATI SOCIETARI

		richiedere licenze, autorizzazioni, concessioni, finanziamenti, etc.
--	--	---

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni ai soci ed al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della SE.GI. S.p.a. (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, corredati dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.);
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- predisposizione dei prospetti informativi e rapporti con gli organi di informazione e stampa;
- predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;
- la gestione dei rapporti con la società di revisione in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della SE.GI. S.p.a..

Eventuali integrazioni delle suddette aree o funzioni a rischio potranno essere previste dal consiglio di amministrazione, anche dietro suggerimento del collegio sindacale e della società di revisione di SE.GI.

PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI:
REATI SOCIETARI

S.p.a., soggetti ai quali viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

Il presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato dalla SE.GI. S.p.a. alla cui osservanza tutti gli amministratori e dipendenti della società sono tenuti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere adottate e rispettate:

- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa gerarchico-funzionale;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di controllo di gestione della SE.GI. S.p.a.;
- il Modello.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella parte generale.

PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI:
REATI SOCIETARI

3. Destinatari dell'allegato – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente parte speciale "B" sono gli amministratori, i sindaci, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica, che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "destinatari").

Obiettivo del presente allegato è che tutti i destinatari, come sopra individuati, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il commettersi di reati societari.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure interne o prassi aziendali, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- omettere di comunicare dati e informazioni prescritti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- non attenersi alle procedure amministrative e contabili vigenti;

PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI:
REATI SOCIETARI

- b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne o prassi aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- c) assicurare il regolare funzionamento della SE.GI. S.p.a. garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione;

- d) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di

PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI:
REATI SOCIETARI

vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

- e) tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

4. Procedure per le aree a rischio

4.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine gli amministratori, i dirigenti ed i responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

4.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

MAN – CE P.***	Processo finanziario
MAN – CE P.***	Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili) e finanziario
MAN – CE P.***	Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici

SE.GI. S.p.a.

PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI:
REATI SOCIETARI

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono Allegate al Modello e ne costituiscono parte integrante.

Le procedure sono strutturate, prendendo a modello le indicazioni previste dalla norma UNI EN ISO 9001:2000, dalla norma UNI EN ISO 14001:2004 e la norma BS OHSAS 18001:2007; ciò, sia per uniformare le stesse al Sistema di Qualità adottato dalla SE.GI. S.p.a. sia perché tale schema ha il vantaggio di una facile comprensione.